

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA:
"ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE IL PONTE - APS"
di Ozzano dell'Emilia**

COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE IL PONTE - APS"**, con sede legale in Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna. operante senza fini di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Principi

Sono principi fondamentali ed inderogabili dell'Associazione:

la democraticità, la responsabilizzazione, l'autodisciplina, per cui tutti, come singoli soci o come gruppo, associazione o altro, sono invitati a partecipare alle decisioni e tenuti a rispettare i regolamenti. Nella gestione dell'Associazione si applicherà il principio di dare accoglienza a tutti i cittadini residenti nel territorio.

Art. 3

Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- Promuovere occasioni di scambio e relazione tra i soci.
- Promuovere lo sviluppo della democrazia e della solidarietà nei rapporti fra persone avviando iniziative che contribuiscano alla crescita culturale e convivenza civile dei cittadini.
- Promuovere momenti d'incontro e svago tra soci.
- Promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative anche in collaborazione con altre associazioni ed altre organizzazioni democratiche.
- Partecipare attivamente e promuovere la partecipazione dei cittadini alla gestione democratica del territorio nelle forme e nei modi previsti dall'Amministrazione Comunale.
- Partecipare attivamente, assieme alle altre associazioni democratiche e ai cittadini, a tutte le iniziative atte a creare una adeguata programmazione culturale sul territorio.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Organizzare manifestazioni e avviare attività di tipo sociale, culturale, turistico, sportivo in grado di soddisfare le richieste provenienti dalla comunità e per un uso sociale del tempo libero.
- Condurre e gestire impianti, attrezzature sportive, strutture culturali e ricreative.
- L'Associazione può esercitare attività di natura commerciale per autofinanziamento nel rispetto delle normative vigenti per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi associativi.
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi associativi.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 4

Regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il regolamento interno, se adottato, sarà proposto dal Comitato Direttivo e approvato dall'assemblea degli aderenti, disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed alla attività dell'Associazione.

ADESIONE, DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 5

Adesione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private o Enti senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente al Comitato Direttivo, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza. Si deve indicare inoltre di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Per i minori occorre l'approvazione di un genitore o di chi ne fa le veci.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Comitato Direttivo.

L'adesione all'Associazione dà diritto alla tessera sociale della durata di un anno solare (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre).

La qualità di socio si acquisisce con il versamento della quota annuale stabilita dal Comitato Direttivo.

Le dimissioni da socio vanno presentate in forma scritta al Comitato Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato: possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

Il socio ammesso sarà iscritto nell'apposito elenco degli iscritti e avrà diritto alla tessera sociale. L'elenco degli iscritti è a cura del Comitato Direttivo.

L'adesione all'Associazione comporta, per i soci ordinari e fondatori, maggiori di età i seguenti diritti:

- Diritto di voto per l'elezione degli organi dirigenti dell'Associazione nonché al diritto di essere eletto.
- Nel caso di persone giuridiche o Enti senza scopo di lucro, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- Diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto nonché per le altre attribuzioni assembleari, l'approvazione e modifica dei regolamenti, l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
- Diritto di essere informato delle convocazioni assembleari per conoscere e controllare l'attività posta in essere dall'Associazione nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.
- Diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono tenuti:

- Ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- A mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione e verso gli altri soci.
- Al versamento della quota associativa annuale nell'entità e nei modi stabiliti dal Comitato Direttivo.
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altre risorse di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, decesso, mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi, oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito, o per esclusione.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Comitato Direttivo.

Le esclusioni saranno deliberate dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le esclusioni possono avvenire per i seguenti motivi:

- Che il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione.

- Che il socio si renda moroso nel pagamento della tessera e delle quote sociali.
- Che il socio, in qualunque modo, arrechi danni materiali o morali all'Associazione e/o alla sua credibilità e/o che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione.

I soci radiati per morosità potranno, dietro presentazione di nuova domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera contenente le motivazioni dell'espulsione.

I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato del Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione, non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

RISORSE

Art. 8

Patrimonio sociale e Risorse economiche

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dal fondo di riserva, nonché di tutti i diritti a contenuto patrimoniale dello stesso.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Quote e contributi degli associati.
2. Eredità, donazioni, legati.
3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
6. Proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premio.
9. Altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale e ammessa ai sensi del D. L. 117/2017.

Le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo il quale dispone sul loro impiego, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Comitato Direttivo, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Parte del residuo attivo del bilancio sarà devoluto al fondo di riserva.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere predisposto dal Comitato Direttivo per la presentazione e approvazione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Comitato Direttivo.
- c) Il Presidente.
- d) Il Collegio dei Revisori, organo facoltativo.
- e) L'Organo di Controllo, organo facoltativo.

Art. 10

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno 2 mesi nel libro soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Le votazioni assembleari sono palesi salvo diversa richiesta da parte di almeno un quinto dei presenti all'assemblea. Se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire per scrutinio segreto.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- e) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- f) si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- g) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- h) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- i) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- j) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate utilizzando idonee forme di pubblicità, mediante avviso scritto o posta elettronica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione da tenersi a distanza di 24 ore dalla prima. La convocazione dell'Assemblea sarà inoltre comunicata con avviso affisso all'interno dei locali dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Al Comitato direttivo spetta di:

- a) Nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Amministratore.
- b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- c) Predisporre annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni.
- e) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea.
- f) Proporre modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- g) Determinare l'entità della quota associativa annuale, salvo ratifica dell'Assemblea.
- h) Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto da proporre all'Assemblea dei Soci.
- i) Redigere i rendiconti economici.
- j) Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea.
- k) Approvare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale.
- l) Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- m) Deliberare circa la sospensione e la esclusione dei soci.
- n) Favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni 2 (due) mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Le sedute del Comitato Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Comitato è convocato con avviso scritto o tramite posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di particolare urgenza il Comitato Direttivo può essere convocato telefonicamente.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a voto palese con la maggioranza assoluta dei presenti. I verbali di ogni adunanza, relative deliberazioni del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario o di un consigliere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12

Decadenza o esclusione dei membri del Comitato Direttivo

Può essere dichiarato decaduto qualsiasi componente del Comitato Direttivo qualora effettui tre assenze consecutive ingiustificate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea. L'Assemblea, nella prima seduta successiva, procede all'eventuale ratifica delle citate nomine. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro 30 giorni perché provveda all'elezione di un nuovo Comitato.

Art. 13

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età. Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- Convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
- Verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
- Sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Comitato Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione (in caso di mancanza del segretario).
- Assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato Direttivo entro il termine improrogabile di 10 giorni.

In caso d'impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice-Presidente convocare il Comitato Direttivo entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, organo facoltativo, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci dell'Assemblea e nomina al suo interno un Presidente. Il collegio dei Revisori resta in carica per la durata del Comitato Direttivo ed è rieleggibile.

Al Collegio compete:

- il controllo dell'andamento amministrativo - contabile - patrimoniale dell'Associazione nel rispetto dello Statuto, delle delibere adottate, del Regolamento interno e delle norme di legge vigenti. Le relative verifiche possono essere effettuate in qualunque momento il Collegio ne ravvisi l'opportunità;
- il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, dove presenta la propria relazione in materia amministrativo-contabile.
- Non possono essere nominati nel Collegio dei Revisori il coniuge, i parenti, gli affini dei componenti degli altri Organi statutari eletti.

Tutte le riunioni del Collegio dei Revisori vanno verbalizzate.

Art. 15

Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 16

Modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

L'Assemblea, convocata per lo scioglimento dell'Associazione, può convalidare lo scioglimento solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione devolgerà l'eventuale patrimonio residuo (mobili, immobili e disponibilità finanziarie) derivanti dalle operazioni di liquidazione al Comune di Ozzano dell'Emilia, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Il patrimonio, nella sua totalità o in riferimento ad alcuni fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuito tra i soci, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione sia imposta per legge.

Art. 17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 18

Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 19

Rinvio alle leggi

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 20

Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

F.to

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 16

Modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Per modificare lo statuto o convocare in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti purché adottata all'unanimità.

L'Assemblea convocata per lo scioglimento dell'Associazione, può consolidare lo scioglimento solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione devolve l'eventuale patrimonio residuo (mobili, immobili e disponibilità finanziarie) derivanti dalle operazioni di liquidazione al Comune di Gossio dell'Emilia, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, nella sua totalità o in riferimento ad alcuni fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuito tra i soci, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione sia imposta per legge.

Art. 17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dei beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie, e tenere conto degli infortuni e delle malattie dei volontari, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 18

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per le responsabilità civili verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19

Rinvio alle leggi

Per quanto non espressamente previsto dalla presente, si applicano le disposizioni del Codice Civile e di altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
09/05/2019 3
Registrato il N. 6276
pagato €
Euro

Le disposizioni del presente Statuto che prescrivono l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicano e producono effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessare nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUTS.

IL FUNZIONARIO
Michele Cellamare